



**Comune di Venezia  
Segreteria Generale**

**Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO – Data Protection Officer) del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679**

**CAPITOLATO SPECIALE  
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

INDICE:

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1- Oggetto del Contratto

Art. 2- Durata del Contratto

Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 4- Luogo di esecuzione del servizio

Art. 5- Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice

Art. 6- Obblighi dell'appaltatore

Art. 7- Obblighi del Comune di Venezia

Art. 8- Responsabile del Procedimento, Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Art. 9- Contestazioni e penali

Art. 10 –Fatturazione e pagamenti

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 11- Obblighi assicurativi

Art. 12- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

Art. 13- Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE 4 – NORME FINALI

Art. 14- Cauzione definitiva

Art. 15- Recesso e risoluzione del contratto.

Art. 15 bis – Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

Art. 16- Cessione del contratto

Art. 17- Cessione dei crediti

Art. 18- Subappalto

Art. 19- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Art. 20- Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 21- Definizione delle controversie

Art. 22- Tutela dei dati personali

## **ABBREVIAZIONI**

- Codice: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

## **DEFINIZIONI**

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/IMPRESA APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia;
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa aggiudicataria;
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

## **SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO**

### **Art. 1- Oggetto del Contratto**

Al fine di garantire lo svolgimento del servizio di **Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO – Data Protection Officer) del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**, si intende stipulare con un Operatore Economico un contratto di servizio.

L'esecuzione del servizio deve essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

### **Art. 2. Durata del Contratto**

Il Servizio avrà **durata triennale** e, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in fase di aggiudicazione, avrà decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto medesimo.

### **Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi**

L'importo contrattuale stimato per la durata triennale del servizio ammonta a € 47.288,78 (oneri previdenziali e fiscali esclusi). L'importo così quantificato comprende ogni spesa che l'Appaltatore dovesse sostenere ivi incluse eventuali spese di trasferte e spese vive.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo art. 10 del presente Capitolato.

## **SEZIONE 2 – ESECUZIONE**

### **Art. 4- Luogo di esecuzione del servizio**

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel Comune di Venezia presso le sedi degli uffici comunali a ciò deputati o presso altra sede o luogo che verranno eventualmente individuate.

### **Art. 5. Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice**

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Venezia il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente Servizio.

L'impresa, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione e la gestione tecnica del Servizio.

### **Art. 6- Obblighi dell'appaltatore**

**L'appaltatore**, nella sua qualità di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Comune di Venezia per l'insieme delle attività di trattamento dei dati del Comune di Venezia, è tenuto a svolgere in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 par. 1 del Regolamento:

- a) informare e fornire consulenza al Comune di Venezia, titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

- f) monitorare le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare, Comune di Venezia;
- g) riferire, ove si renda necessario, direttamente al vertice gerarchico del Comune di Venezia, titolare del trattamento, ogni questione relativa all'ambito di adempimento dell'incarico assegnato, ai sensi dell'art. 38, par. 3 del regolamento 2016/679;
- h) garantire la propria presenza fisica presso la sede del Comune di Venezia ogni qualvolta verrà richiesta e per il tempo necessario ed entro un limite massimo di 20 giornate annue, per un totale di 60 giornate nell'arco temporale del triennio di durata del contratto;
- i) effettuare una verbalizzazione almeno con cadenza mensile delle attività svolte;
- j) assicurare la propria presenza presso la sede del Comune di Venezia, anche oltre il limite indicato alla lettera h) ove ricorrano casi di avvio di attività ispettive da parte dell'Autorità Garante;
- k) rispondere prontamente a tutte le richieste dei soggetti interessati relative al trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei loro diritti come disciplinati dal regolamento UE 2016/679;
- l) garantire il segreto e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti ai sensi dell'art. 38 par. 5 del regolamento Ue 2016/679;
- m) compilare un report mensile delle attività svolte da consegnare al vertice gerarchico del Comune di Venezia;
- n) compilare un report delle attività svolte da consegnare al vertice gerarchico del Comune di Venezia, relativo alla attività annualmente eseguita, nell'arco temporale del triennio di durata del contratto.

## **Art. 7- Obblighi del Comune di Venezia**

Il Comune di Venezia si impegna a:

- a. garantire che l'Appaltatore eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse con i compiti da svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, par. 6 del regolamento 2016/679;

- b. collaborare con l'Appaltatore in modo da consentire la conoscenza della realtà organizzativa comunale in modo da poter svolgere con efficacia ed efficienza il proprio ruolo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del regolamento UE 2016/679;
- c. consentire che l'Appaltatore sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 38 par. 1 del regolamento Ue 2016/679;
- d. garantire che i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) siano pubblicati sul sito internet istituzionale e resi disponibili nella intranet dell'Ente oltre che comunicati al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 par. 7 del Regolamento.

### **Art. 8- Responsabile del Procedimento**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 111 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida di ANAC, n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, avvalendosi di altri Assistenti, con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere.

Nell'esecuzione dei servizi l'impresa aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.

I soggetti di cui al presente articolo si riservano altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione del Servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui all'art. 9.

La presenza delle suddette figure nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non libera l'impresa dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione degli interventi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.

### **Art. 9- Contestazioni e penali**

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, l'unica formalità preliminare per l'applicazione di penalità è l'inoltro della contestazione degli addebiti per iscritto tramite posta elettronica certificata.

Entro sette giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'Appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, trasmessa all'appaltatore in forma scritta tramite posta certificata, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, sarà applicata la seguente penale:

- una quota pari al 2‰ (due per mille) dell'importo contrattuale per ogni documentata inadempienza rispetto agli obblighi previsti dall'art. 6.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

## **Art. 10 –Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in più acconti con un saldo finale, ciascuno di importo proporzionato al periodo di svolgimento del servizio.

Le fatture relative a ciascun acconto e al saldo finale dovranno essere emesse dall'impresa aggiudicataria in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66.

L'impresa aggiudicataria, in relazione all'importo contrattuale pari ad € 47.288,78 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) dovrà emettere una prima fattura al 31/12/2020, quale acconto in relazione alle attività svolte e successivamente rendicontate, come previsto dal precedente art. 6 lett. m).

I successivi acconti, nonché il saldo finale verranno liquidati, previa presentazione delle relative fatture con cadenza semestrale, in relazione alle attività svolte e rendicontate per il semestre di riferimento fino a conclusione dello svolgimento triennale del servizio.

I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente competente, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione del Servizio
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Il termine di pagamento viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

## **SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

### **Art. 11- Obblighi assicurativi**

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

### **Art. 12- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa**

#### **a) Sicurezza**

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art.18 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 95 co.10 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa partecipante alla gara deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività. Questi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta.

#### **b) Regolarità**

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto di Servizio nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore

dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 stesso.

### **Art. 13- Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

## **SEZIONE 4 – NORME FINALI**

### **Art. 14 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata, in caso di ribasso d'asta offerto superiore al 10% nei modi descritti all'art.103 comma 1 stesso. L'importo può

essere altresì ridotto nei casi e modi previsti all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'Impresa.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 23 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

#### **Art. 15- Recesso e risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante può risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 16- Cessione del contratto**

È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 17- Cessione dei crediti**

È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 dei contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

## **Art. 18- Subappalto**

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura massima del 40% del valore presunto dell'appalto.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Nei casi e nei limiti di cui all'art. 105 comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

## **Art. 19- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **Art. 20- Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

### **Art. 21- Definizione delle controversie**

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

### **Art. 22 – Tutela dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.